

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato regionale delle Attività Produttive

L'ASSESSORE

Decreto attuativo dell'articolo 19 comma 8 della legge regionale n. 8/2012 come modificato dall'articolo 19 della legge regionale n. 8/2016. Nomina dei commissari liquidatori dei consorzi ASI in liquidazione e indirizzi applicativi per la nuova gestione consortile liquidatoria ed i rapporti tra questa, l'IRSAP e l'Amministrazione regionale.

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO la legge regionale n. 28/1962 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 1/1984 e ss.mm.ii. che istituisce e disciplina i consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI);

VISTA la legge regionale n. 10/1991 e ss.mm.ii.;

VISTE la legge regionale n. 10/2000 e ss.mm.ii. e le altre normative sul pubblico impiego regionale;

VISTI la legge regionale n. 19/2008 ed i regolamenti presidenziali attuativi;

VISTA la legge regionale n. 8/2012 e ss.mm.ii., che istituisce e disciplina l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive;

VISTO il comma 4 dell'articolo 19 della citata legge regionale n. 8/2012, che impone ai nominati commissari di chiudere le liquidazioni entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, decorso il quale i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi ASI sarebbero confluiti in apposite gestioni separate presso l'Irsap;

VISTA la legge regionale n. 8/2016 modificativa della legge regionale n. 8/2012;

VISTO l'infruttuoso decorso del superiore termine dal quale è conseguita la costituzione delle gestioni separate all'interno dell'Irsap, secondo la precedente formulazione dell'ottavo comma della legge regionale n. 8/2012;

VISTO in particolare il vigente comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 così come modificato dalla legge regionale n. 8/2016, che senza ulteriori proroghe, al già decorso termine di 180 giorni di cui al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012, fa conseguire senza soluzione di continuità, con l'espressa impossibilità che le posizioni debitorie maturate dai consorzi ASI transitino all'Irsap o alla Regione, la permanenza dei rapporti giuridici attivi e passivi in capo

alle stesse gestioni liquidatorie di ciascun ex consorzio, sottoposte al controllo ed alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'economia, ed affidate a commissari liquidatori, nominati con decreto dell'Assessore regionale tra i dirigenti dei disciolti consorzi competenti per territorio con qualifica ed anzianità complessiva più elevata, o in mancanza, tra i funzionari degli ex consorzi in possesso dei requisiti di legge, unitamente al personale non dirigenziale ritenuto opportuno per il supporto ai liquidatori;

CONSIDERATO di dovere agire di conseguenza, e di procedere con la nomina dei commissari liquidatori e del personale di supporto, provvedendo contestualmente alla consequenziale chiusura delle Gestioni separate e ad ogni altra utile ed opportuna misura riconnessa ai poteri di indirizzo applicativo demandati all'Assessore ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 10/2000, in combinato disposto con il complesso dei poteri di vigilanza e/o controllo ascritti all'Assessorato regionale delle attività produttive ai sensi della legge regionale n. 8/2012;

RITENUTO pertanto di dovere procedere:

- a) alla cessazione delle Gestioni separate, di cui al previgente comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 in capo all'IRSAP;
- b) al contestuale transito dei rapporti giuridici attivi e passivi (già incardinati nelle Gestioni separate citate) nelle liquidazioni, in cui tali rapporti adesso "permangono" ai sensi della nuova formulazione del comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012, modificata dalla legge regionale n. 8/2016;
- c) alla consequenziale nomina dei commissari liquidatori dei disciolti consorzi ASI, per la durata di un anno, e secondo i criteri previsti dalla nuova formulazione dell'articolo 19, comma 8, della legge regionale n. 8/2012, con il compito di provvedere alla gestione del contenzioso, alla vendita dei beni immobili, al soddisfacimento dei creditori ed al trasferimento delle eventuali economie residue all'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP), e ad ogni altro adempimento amministrativo, gestionale e contabile demandato dalle vigenti normative;
- d) alla contestuale emanazione degli indirizzi applicativi ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 10/2000, in combinato disposto con il complesso dei poteri di vigilanza e/o controllo ascritti all'Assessorato regionale delle attività produttive ai sensi delle leggi regionali nn. 1/1984 e 8/2012, ed in relazione alla nuova formulazione dell'articolo 19 comma 8 della stessa legge regionale n. 8/2012;

RITENUTO di nominare liquidatori i soggetti secondo i precisi requisiti già citati, predeterminati dallo stesso articolo 19 della legge regionale n. 8/2016, che rende vincolato il procedimento medesimo, escludendo tuttavia i soli soggetti la cui situazione giuridica sia ostativa all'affidamento dell'incarico medesimo, secondo i seguenti criteri direttivi:

- a) fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità già a monte individuati dal legislatore per chi riveste il ruolo di dirigente del disciolto consorzio ASI competente per territorio con qualifica ed anzianità complessiva più elevata, l'incarico non viene conferito in difetto di ogni altro requisito previsto dalla legge regionale n. 19/1997 e dall'articolo 15 della legge n. 55/1990 dalla stessa richiamato, attestato ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, nonché dal decreto legislativo n. 39/2013 (insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità) attestato dalla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 20 ai sensi del medesimo decreto legislativo;
- b) nel caso di assenza di dirigenti nel consorzio ASI competente per territorio, sono nominati liquidatori i funzionari con i requisiti previsti dalla legge regionale n. 19/1997, dando rilievo, a parità di ruolo, al possesso della laurea, ed in caso di più laureati, alla contestuale maggiore esperienza professionale attestata dalla data di assunzione. Non si provvede al conferimento in carenza di ogni altro requisito previsto dalla medesima legge regionale n. 19/1997, nonché in assenza di ogni altro requisito previsto dall'articolo 15 della legge n. 55/1990 dalla stessa richiamato, documentato ai sensi del citato articolo 4, nonché nelle ipotesi di incompatibilità e/o inconferibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013, la cui mancanza deve essere documentata ai sensi del citato articolo 20 di tale ultimo decreto legislativo;
- c) nei casi di procedimenti penali pendenti, non viene conferito l'incarico ai soggetti che, quantunque non vi sia sentenza passata in giudicato, il relativo procedimento (non concluso) riguardi taluno di quei reati di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 39/2013 ovvero previsti in specifiche disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 55/1990, richiamata dalla legge regionale n. 19/1997;
- d) nei casi di impossibilità determinati da qualunque altra causa impeditiva o interdittiva, quale la sospensione dall'attività lavorativa in conseguenza di commissione di atti o fatti per i quali pende procedimento penale o in conseguenza di procedimento disciplinare;

RITENUTO in ragione del rilievo politico-amministrativo anche trasversale del presente provvedimento, in forza del parallelo potere di vigilanza e controllo sull'attività liquidatoria dei disciolti consorzi ASI demandato dalla nuova formulazione dell'articolo 19 comma 8 della legge regionale n. 8/2012 all'Assessorato regionale dell'economia, di dovere sottoporre lo schema del presente decreto alla Giunta regionale;

CONSIDERATO che della bozza del presente provvedimento è stata pertanto data previa comunicazione alla Giunta regionale con nota prot. 4639 del 31 agosto 2016 e che di tale comunicazione si è dato atto nel verbale di Giunta;

VISTA la corrispondenza interna con il Dipartimento regionale delle attività produttive in ordine ai

soggetti in possesso dei requisiti individuati dallo stesso legislatore ed in particolar modo la recente nota prot. n. 43537/DIR del 29 agosto 2016 del competente Servizio 8 "Insediamenti produttivi" con cui viene trasmessa la nota prot. 31017 del 25 agosto 2016 dell'IRSAP con cui il vicedirettore conferma l'attualità dei nominativi ai quali, per qualifica, anzianità, competenza territoriale ed ogni altro requisito spetterebbe la nomina di commissario liquidatore, dando contestualmente atto, tra l'altro, di non essere "a conoscenza di altri elementi, giudiziari o attinenti lo stato di servizio lavorativo frattanto emerso, che si ponga come preclusivo all'affidamento dell'incarico, o che, al contrario, induca a riconsiderare soggetti esclusi". L'efficacia giuridica della nomina resta subordinata alla produzione delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge e restano impregiudicati i relativi controlli;

DECRETA

Art. 1

Disposizioni generali

1. Per le motivazioni indicate in premessa, e che nel presente e nei successivi articoli si intendono richiamate, le Gestioni separate di cui al previgente comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 cessano ed i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai disciolti consorzi ASI, successivamente incardinati nelle Gestioni separate citate, ai sensi della nuova formulazione del comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 permangono in capo agli stessi enti consortili, posti in liquidazione, fino alla chiusura delle relative operazioni. Le operazioni di liquidazione, ed i provvedimenti gestionali e contabili nei quali le stesse si concretano, sono sottoposte alla vigilanza ed al controllo dell'Assessorato regionale dell'economia. Resta impregiudicato il generale potere di vigilanza e controllo amministrativo sugli insediamenti produttivi demandato all'Assessorato regionale delle attività produttive.

Art. 2

Consorti ASI in liquidazione: rapporti di lavoro e rapporti con Irsap

1. I consorti ASI in liquidazione e l'Irsap sono enti autonomi disciplinati dai rispettivi testi normativi di riferimento. Ciascun ente consortile disciolto, coerentemente con il peculiare sistema previsto dalla legge regionale n. 8/2012, ed in particolare dall'articolo 13 comma 2 di tale legge, per il quale gli Uffici periferici dell'Irsap si servono del personale e delle strutture facenti capo ai consorzi ASI in liquidazione medesimi, per ragioni di tutela di affidamento dell'utenza e più in generale di certezza giuridico-amministrativa, può assumere

la denominazione di "Consorzio ASI in liquidazione - Struttura a servizio dell'Ufficio periferico dell'Irsap ai sensi dell'art. 13 comma 2 della l.r. n. 8/2012", con la specificazione dell'ambito territoriale di appartenenza, tanto in ordine agli adempimenti amministrativi e gestionali interni, quanto in ordine ai rapporti con persone fisiche e giuridiche terze. Agli adempimenti amministrativi, gestionali e contabili per la specifica cura dei rapporti giuridici pendenti, comunque instaurati, oggetto della liquidazione provvede lo stesso consorzio ASI in liquidazione, con le proprie risorse umane e strumentali, con a capo il commissario liquidatore.

2. Nelle more dell'adozione della pianta organica, il personale dei disciolti consorzi ASI, fermo restando l'inquadramento di questo nella struttura consortile, in esecuzione del citato articolo 13 comma 2 della legge regionale n. 8/2012, è pertanto utilizzato nel quadro dei profili organizzativi, amministrativi e gestionali dell'IRSAP delineati dalla legge regionale n. 8/2012, in ragione della propria competenza ed esperienza professionale e collocazione territoriale, ed in armonia con le normative primarie e contrattuali disciplinanti il pubblico impiego ed il trattamento giuridico-economico che ne deriva. I compiti sono svolti dal personale consortile nell'ambito della pianificazione, programmazione, organizzazione, coordinamento e degli obiettivi demandati all'Istituto in relazione alle finalità ed attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto. Ai compiti così individuati è correlata la responsabilità dei relativi procedimenti ai sensi della legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nelle more del definitivo transito del personale consortile nella approvanda pianta organica dell'Irsap, da cui consegue anche il definitivo passaggio di detto personale all'Istituto ed il conseguenziale inquadramento nei relativi organici, con apposita intesa tra pubbliche amministrazioni, e nel rispetto della legge regionale n. 10/2000, dei contratti collettivi regionali di lavoro per i comparti di appartenenza, ed in ogni caso, dei limiti al trattamento economico del personale previsti da apposite leggi sul contenimento della spesa, sono definite le modalità di utilizzo del personale dei consorzi ASI da parte dell'Irsap, con individuazione ed applicazione degli istituti, delle procedure e dei rapporti giuridico-economici tra le parti contemplati nei contratti collettivi medesimi, riguardanti il personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni. Alle relative procedure, nonché per ogni altra questione attinente il rapporto di lavoro del personale di provenienza consortile relativamente alla fase di transizione determinata dal procedimento di approvazione della pianta organica dell'IRSAP ancora pendente, è autorizzato a prestare la propria assistenza il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, per l'esatta applicazione degli istituti contrattuali e dei profili giuridico-economici in rilievo.

4. Nell'ambito del rapporto di lavoro in essere, i commissari liquidatori dei disciolti consorzi ASI si avvalgono del personale consortile ai sensi della nuova formulazione del comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012. L'attività di liquidazione è organizzata in maniera autonoma, ed è espletata comunque per il tempo strettamente necessario, concordemente con la direzione dell'IRSAP per i soli profili attinenti il coordinamento amministrativo del rapporto di lavoro del personale consortile comunque a servizio, ancorché non ancora dipendente, dell'Irsap ai sensi del citato articolo 13 comma 2 legge regionale n. 8/2012, e nell'ottica della leale cooperazione tra enti.
5. Coerentemente con quanto previsto nella nuova formulazione del comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012, nonché nel presente articolo per i profili attinenti al rapporto di lavoro del personale consortile, il liquidatore ed il personale organizzano il proprio lavoro per la migliore gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere, a qualunque titolo instaurati dai consorzi ASI prima della loro soppressione ed ora sottoposti a gestione liquidatoria. I liquidatori ed il personale così individuato, per le attività affidate ai sensi del presente decreto, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti ai sensi della legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il trattamento economico complessivo del personale dirigenziale e non dirigenziale dei consorzi ASI in liquidazione ovvero dell'Irsap, adottata la relativa pianta organica, non può in ogni caso essere superiore al tetto di 100.000 Euro lordi fissato dall'articolo 14 della legge regionale n. 8/2016. La norma, attesa la chiara *ratio* di contenimento della spesa, ha carattere immediatamente precettivo, ed i commissari liquidatori consortili ed ogni altro soggetto investito del relativo potere di stipula contrattuale, adeguano tutti i contratti, inclusi i propri, alla presente disposizione, in mancanza, l'Amministrazione regionale provvede in via sostitutiva, al fine, tra l'altro, di fare valere i connessi profili disciplinari, ferma restando la configurazione di ogni altra forma di responsabilità, inclusa quella discendente dall'applicazione del comma 3 bis dell'articolo 13 della legge regionale n. 13/2014, così come interpretato dalla circolare n. 15 (prot. 28711) del 14 giugno 2016 dell'Assessorato regionale dell'economia, pubblicata nel sito web della Regione siciliana.
7. Nell'ambito delle operazioni di liquidazione sono altresì definiti gli aspetti gestionali attinenti i profili fiscali, lavorativi, assicurativi e previdenziali concernenti i disciolti consorzi ASI ed i propri dipendenti, con qualifica dirigenziale e non dirigenziale.
8. Dai dati e principi normativi compresenti nell'ordinamento regionale attinenti il rapporto tra trattamento lavorativo o pensionistico dei dipendenti regionali e quello dei dipendenti degli enti vigilati o controllati, in particolare il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 6/1997, per il quale il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende

ed istituti sottoposti a vigilanza dell'Amministrazione regionale "non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali", il successivo comma 3 di tale articolo, per il quale "Gli eventuali maggiori oneri derivanti da contrattazioni di settore non possono gravare sul contributo regionale che deve esporre analiticamente la quota destinata al costo del personale", ed il successivo comma 4, per il quale "L'applicabilità di contratti di settore e/o integrativi è subordinata al reperimento da parte degli enti di nuove e maggiori entrate non a carico del bilancio regionale", emerge che, salvo che per eventuali trattamenti differenziati gli enti interessati non dispongano di risorse proprie extra-regionali, e sempre che gli stessi non siano stati abrogati, espressamente o implicitamente, da successive norme sul contenimento della spesa del personale regionale e degli enti sottoposti, le relative spettanze possono essere riconosciute solo subordinatamente al reperimento della copertura finanziaria espressamente dedicata alle stesse, assicurata dal legislatore regionale, in ottemperanza alle disposizioni di legge, anche costituzionali, sulla finanza pubblica regionale, nonché in ossequio ai principi elaborati in materia anche dai più recenti arresti del Giudice delle leggi intervenuti sul punto (da ultimo, sentenza della Corte costituzionale n. 45/2016).

Art. 3

Legale rappresentanza

1. Ai sensi dell'articolo 19 comma 8 della legge regionale n. 8/2012, come modificato dalla legge regionale n. 8/2016, ai liquidatori è affidata la legale rappresentanza della liquidazione. Nei giudizi pendenti sarà cura dei liquidatori medesimi raccordarsi tempestivamente con i difensori già incaricati per la difesa dell'Irsap - Gestioni separate, affinché all'Autorità giudiziaria competente siano tempestivamente fatti presenti tutti i profili sostanziali e processuali connessi alla chiusura delle Gestioni separate, alla prosecuzione della gestione liquidatoria degli ex consorzi ASI con la relativa rappresentanza legale affidata ai liquidatori, all'impossibilità assoluta di transito delle posizioni passive dei disciolti consorzi ASI nel patrimonio Irsap o nel bilancio regionale, e ad ogni altro aspetto correlato all'intervenuta modifica della legge regionale n. 8/2012 ed ai profili applicativi di cui al presente decreto.
2. I consorzi ASI in liquidazione, per la rappresentanza e difesa in giudizio, ovvero per l'assistenza legale negli affari stragiudiziali connessi ai rapporti giuridici oggetto della liquidazione, possono avvalersi del Regolamento IRSAP per il conferimento degli incarichi legali, con il relativo elenco di professionisti.

Art. 4
Nomina dei liquidatori

1. In attuazione dell'articolo 19 comma 8 della legge regionale n. 8/2012, come modificato dalla legge regionale n. 8/2016, ed alla luce del corredo motivazionale contenuto nelle premesse del presente decreto, sono nominati liquidatori i seguenti:
 - a) il dott. Antonino Montalbano, dirigente di I fascia del consorzio ASI di Palermo, per il consorzio ASI di Palermo in liquidazione;
 - b) l'ing. Salvatore Callari, dirigente di II fascia del consorzio ASI di Agrigento, per il consorzio ASI di Agrigento in liquidazione;
 - c) il dott. Giuseppe Suter Sardo, dirigente di I fascia del consorzio ASI di Caltanissetta, per il consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione;
 - d) il dott. Santi Garozzo, dirigente di III fascia del consorzio ASI di Catania, per il consorzio ASI di Catania in liquidazione;
 - e) il dott. Dario Castrovinci, dirigente di I fascia del consorzio ASI di Siracusa, per il consorzio ASI di Siracusa in liquidazione;
 - f) il dott. Leonardo Migliore, funzionario direttivo laureato del consorzio ASI di Ragusa, per il consorzio ASI di Ragusa in liquidazione;
 - g) l'ing. Carmelo Viavattene, dirigente di II fascia del consorzio ASI di Enna, per il consorzio ASI di Enna in liquidazione;
 - h) il dott. Francesco Gallo, dirigente di I fascia del consorzio ASI di Gela, per il consorzio ASI di Gela in liquidazione;
 - i) la d.ssa Anna Di Martino, dirigente di III fascia del consorzio ASI di Caltagirone, per il consorzio ASI di Caltagirone in liquidazione;
 - j) la d.ssa Domenica Marzullo, funzionario direttivo laureato del consorzio ASI di Messina, per il consorzio ASI di Messina in liquidazione;
 - k) l'ing. Piero Re, dirigente di I fascia del consorzio ASI di Trapani, per il consorzio ASI di Trapani in liquidazione.
2. L'efficacia giuridica di ciascuna nomina è subordinata alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 19/1997 e 20 del decreto legislativo n. 39/2013 all'ufficio del responsabile del procedimento di cui all'articolo 6 del presente decreto. Il medesimo ufficio espleta successivamente i dovuti accertamenti in percentuale non inferiore al campione previsto dal vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive concernenti lo stato patrimoniale ai sensi della legge regionale n. 19/1997 possono essere espletati nell'ambito di apposite convenzioni sottoscritte dall'IRSAP o dalla Regione siciliana con la Guardia di Finanza; i

controlli sulle dichiarazioni sostitutive concernenti lo stato giudiziario, ed ogni altro stato o qualità, sono effettuati con apposita richiesta all'Amministrazione certificante (per i dati giudiziari, la Procura della Repubblica, per quelli reddituali, l'Agenzia delle Entrate) ai sensi dell'articolo 43 del DPR n. 445/2000. L'eventuale accertamento di dichiarazioni mendaci, ferme restando le responsabilità previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 39/2013 e da ogni altra disposizione di legge, integra gli estremi del pubblico interesse per la tempestiva revoca dell'incarico ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990.

Art. 5

Attività gestionale dei commissari liquidatori. Trasferimenti

1. I liquidatori ed il personale di supporto comunicano all'Assessorato regionale dell'economia ed all'Assessorato regionale delle attività produttive il proprio insediamento ed agli stessi trasmettono i bilanci di liquidazione e gli altri atti gestionali fondamentali, con particolare riguardo a quelli afferenti l'alienazione del patrimonio immobiliare, di cui al comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012, come modificata dalla legge regionale n. 8/2016, secondo le stime effettuate dal Genio civile, e declinato nel modo che segue:
 - a) beni immobili non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento dei consorzi ASI in liquidazione;
 - b) capannoni industriali e centri direzionali individuati dai commissari straordinari di cui al comma 1 dell'articolo 19 citato.
2. Nelle ipotesi in cui le procedure di ricognizione dello stato giuridico-patrimoniale, con la relativa individuazione dei beni di proprietà della Regione, dei beni da trasferire all'Irsap ovvero dei beni che devono essere alienati ai sensi del superiore comma 1, non sono ancora concluse, ovvero necessitano di essere oggetto di riesame, alle stesse si provvede con apposita conferenza di servizi, indetta presso il dipartimento regionale delle attività produttive quale Struttura vigilante, con la partecipazione del commissario liquidatore di volta in volta considerato, del dirigente del competente Servizio dell'Assessorato regionale dell'economia, del vertice amministrativo dell'Irsap e, stante l'urgenza di provvedere in considerazione del lasso di tempo trascorso nonché l'assenza degli organi ordinari, dal Commissario straordinario dell'Istituto. Nel caso di ricostituzione degli organi amministrativi dell'Irsap, partecipa il Presidente in sostituzione del commissario straordinario. Ciascun provvedimento adottato a conclusione della conferenza, con le sottoscrizioni dei partecipanti, nel rispetto della legge n. 241/1990 come recepita dalla legge regionale n. 10/1991, chiude il procedimento e come tale è idoneo a spiegare i propri effetti traslativi del patrimonio giuridico-economico ricostruito dal consorzio o dai consorzi ASI in

liquidazione interessati.

3. Espletate le operazioni di vendita immobiliare da parte del liquidatore e la parallela attività di vigilanza e controllo da parte dell'Assessorato regionale dell'economia, il liquidatore medesimo destina le economie conseguite ai creditori consortili, secondo un piano di riparto di volta in volta concordato con l'Assessorato regionale dell'economia stesso. Le economie residue dall'attività di alienazione sono trasferite all'Irsap.
4. I liquidatori ed il personale consortile, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare tutti gli atti e provvedimenti utili alla gestione dell'ente consortile disciolto. I rapporti giuridici pendenti, e le facoltà che ne sono espressione, discendenti dalla qualità di socio o amministratore del consorzio ASI presso società e/o organismi comunque denominati, atteso il rilevante e strategico valore degli interessi pubblici in rilievo a fronte di una gestione straordinaria quale quella liquidatoria, ed in considerazione del fatto che, per legge, l'Irsap subentra pienamente nelle funzioni e nei compiti dei consorzi ASI, nell'ottica della leale cooperazione tra enti pubblici, sono gestiti dal commissario straordinario dell'Irsap, ovvero, una volta ristabiliti gli organi ordinari dell'Istituto, dal Presidente o comunque da altro suo organo che in tali sedi possa impegnare l'ente, concordemente agli indirizzi strategici impartiti dall'Assessorato regionale delle attività produttive. A tal fine, le convocazioni assembleari e/o consiliari con i relativi punti all'ordine del giorno sono comunicate con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, o comunque al primo momento utile, anche all'Irsap ed a quest'ultimo Assessorato.
5. Nel rispetto delle specifiche disposizioni sull'armonizzazione dei sistemi contabili nonché delle norme e dei principi, di diritto pubblico e privato, che disciplinano la gestione ed il controllo degli enti pubblici in liquidazione, i disciolti consorzi ASI adottano i propri bilanci e gli altri documenti contabili fondamentali. Una quota parte delle risorse provenienti dai trasferimenti regionali all'Irsap per le spese di funzionamento, la cui copertura finanziaria è di volta in volta assicurata dal legislatore, ovvero delle eventuali entrate proprie dell'Istituto, può essere destinata dall'Irsap medesimo ai consorzi ASI in liquidazione, ed esclusivamente per la cura dei rapporti giuridici pendenti di interesse dell'Irsap, secondo le modalità contabili ritenute più opportune, in forza del seguente triplice rilievo:
 - a) gli Uffici dell'Irsap si servono del personale e delle strutture dei disciolti consorzi ASI ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 8/2012;
 - b) la necessità di assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici pendenti, sia attivi che passivi, correlati ai beni spettanti all'Irsap ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012;
 - c) la nuova formulazione del comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012

(come modificato dall'articolo 19 della legge regionale n. 8/2016), per la quale, terminata l'attività di liquidazione, le economie residue sono destinate all'Irsap, circostanza che richiede la cura della gestione liquidatoria anche da parte dell'Istituto nei limiti in cui ciò risulti strettamente necessario alla tutela del proprio patrimonio.

6. L'incarico di commissario liquidatore ha la durata di un (1) anno decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Eventuali proroghe sono concesse dall'Assessorato regionale delle attività produttive, sentito l'Assessorato regionale dell'economia.
7. Per ogni altro aspetto attinente alle attività del commissario liquidatore, si applica, in quanto compatibile, il contenuto della circolare n. 2/2013 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (prot. 6854 del 20.2.2013), pubblicata nel sito istituzionale della Regione siciliana, contenente direttive per i commissari straordinari e liquidatori delle sopresse Autorità d'Ambito del servizio idrico in Sicilia. In applicazione della circolare e dei parametri nella stessa fissati, il compenso, a carico della stessa liquidazione, è determinato con apposita deliberazione di Giunta regionale, con la ulteriore precisazione che, in luogo dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 2/2007, si applicano i più recenti (citati) limiti al trattamento economico complessivo del personale dirigenziale e non dirigenziale previsti dal citato articolo 14 della legge regionale n. 8/2016, oltre i quali, pertanto, nessun compenso può essere attribuito. Il compenso in ogni caso viene corrisposto, a chiusura della gestione liquidatoria, una volta accertato, dall'Assessorato regionale dell'Economia, il completamento delle attività di liquidazione.
8. Restano fermi i poteri di intervento demandati all'Assessorato regionale delle attività produttive dall'articolo 17 della legge regionale n. 1/1984 sui consorzi ASI, dalla legge regionale n. 8/2012 e dalle disposizioni statutarie sull'Irsap, ovvero, per ogni altro aspetto attinente all'attività liquidatoria consortile, quelli di vigilanza e controllo dell'Assessorato regionale dell'economia, con la conseguenziale facoltà di adottare specifici atti di indirizzo ai commissari liquidatori ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 10/2000, ed ogni altra misura utile, per il corretto svolgimento e la celere conclusione della gestione liquidatoria.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato in GURS e nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle attività produttive ed è altresì trasmesso all'Assessorato regionale dell'economia e notificato ai commissari liquidatori designati ed alle società od organismi di cui i consorzi

ASI sono soci o dei quali esprime componenti gli organi di amministrazione, a cura del Dipartimento regionale delle attività produttive.

2. Responsabile del procedimento relativo al presente decreto è il "Servizio 8 - Insediamenti produttivi" del Dipartimento regionale delle attività produttive, avente sede legale in via Degli Emiri, n. 46, 90135 Palermo - PEC: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it.
3. L'IRSAP e l'Amministrazione regionale vigilante e/o controllante, nell'ambito delle rispettive competenze, avranno cura di effettuare il passaggio di consegne dei provvedimenti medio tempore adottati nell'ambito dell'attività liquidatoria ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012, nonché delle gestioni separate instaurate ai sensi della previgente formulazione del comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012, ai nuovi liquidatori, e di espletare ogni altro adempimento, formale e/o sostanziale, esecutivo del presente decreto.
4. In ogni caso al Dipartimento regionale delle attività produttive, a quello dell'economia ed all'IRSAP, compete l'adozione dei provvedimenti amministrativi e gestionali attuativi delle disposizioni e degli indirizzi applicativi impartiti nel presente decreto.
5. Il presente decreto costituisce attuazione nella nuova formulazione del comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 ed espressione dei poteri di indirizzo applicativo previsti in capo all'Organo politico dall'articolo 2 della legge regionale n. 10/2000, in combinato disposto con le specifiche norme di vigilanza e controllo sugli insediamenti produttivi e sull'attività liquidatoria dei consorzi ASI. L'assunta lesione di interessi legittimi può essere fatta valere impugnando il presente provvedimento con ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, nel termine di 120 giorni, al Presidente della Regione (ricorso straordinario).
6. Dal presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per l'erario regionale.

PALERMO, 08/09/2016

L'ASSESSORE
f.to M. Lo Bello